

REGOLAMENTO INTERNO SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "FORNACI"

Art. 1 – Lo scopo del presente Regolamento Interno (R.I.) è quello di integrare e completare lo Statuto Sociale dettagliando procedure, funzioni e norme previste dallo Statuto stesso di cui ne diventa parte indivisibile.

Al presente Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea di Soci, possono essere apportate modifiche permanenti solo dall'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), come previsto dallo Statuto, è consentito, esclusivamente in caso di urgenza e secondo le norme stabilite dallo Statuto stesso, di apportare modifiche provvisorie che dovranno essere poste a ratifica dalla prima Assemblea utile. Tali modifiche, dato il loro carattere di urgenza, possono essere rese immediatamente operative a esclusivo giudizio del C.d.A. stesso.

Le proposte di modifica possono essere proposte all'Assemblea solo dal C.d.A. Il Socio o i Soci che vogliono proporre una modifica dovranno presentare la richiesta motivata, corredata dal testo puntuale da inserire nel R.I., al C.d.A. che ne giudicherà l'ammissibilità e, se ammissibile, la porrà all'OdG dell'Assemblea.

Dei Soci

Art. 2 - Possono essere Soci sia persone fisiche maggiorenni sia persone giuridiche, enti mutualistici e fondi sanitari, che soddisfino i dettami dello Statuto.

I Soci possono essere ordinari, onorari, sostenitori.

Non possono essere Soci le persone fisiche che:

- Manifestatamente hanno espresso di aderire a ideologie, associazioni contrarie a principi costituzionali e a quelli ispiranti lo Statuto,
- Hanno subito condanne definitive per reati di violenza contro minori, donne, anziani o comunque persone più deboli o condanne per appartenenza a cosche mafiose o bande teppistiche o similari
- Hanno subito condanne definitive per reati a sfondo sessuale e reati gravi.

Le persone giuridiche potranno assumere solamente la qualifica di socio sostenitore.

Art. 3 - Per diventare Socio Ordinario l'aspirante deve fare richiesta al C.d.A. secondo le modalità riportate dallo Statuto. La richiesta sarà fatta personalmente dall'aspirante Socio. In attesa della accettazione della propria candidatura non potrà partecipare alle Assemblee; se il C.d.A. ha già espresso parere favorevole da almeno due mesi potrà partecipare alle Assemblee, ma potrà esercitare il proprio diritto di voto solo in seguito alla ratifica della propria iscrizione da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 4 - Le persone fisiche minorenni a norma dello Statuto non possono diventare Soci.

Possono però frequentare la Società se:

- sono familiari di un Socio;
- sono presentati al Presidente o al Vicepresidente o al Segretario da un Socio che si assume la responsabilità della custodia e del comportamento del minore;
- sono invitati a avvenimenti espressamente organizzati o autorizzati dal C.d.A. a cui possono partecipare.

Art. 5 - I Soci Onorari e il Presidente Onorario sono nominati dall'Assemblea e possono partecipare con diritto di voto e di parola ai lavori dell'Assemblea. Per questo motivo, a seguito della nomina, sarà cura del Presidente dare formale comunicazione all'interessato e richiedere l'accettazione della nomina. Se l'interessato è presente ai lavori assembleari in cui è avvenuta la proclamazione basta la immediata conseguente accettazione palese che sarà posta a verbale.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.'

Art. 6 - I Soci Sostenitori possono essere sia persone fisiche maggiorenni sia persone giuridiche.

Come da Statuto sono nominati dall'Assemblea su indicazione del C.d.A. in conseguenza di servizi o elargizioni che abbiano contribuito o contribuiscano all'incremento del patrimonio della SMS; tali prestazioni possono essere sia continuative, quindi meritevoli anche se ognuna di piccolo valore, o uniche, ma di valore notevole tale da giustificare la nomina. L'entità del valore sarà giudicata anche dal particolare momento in cui l'elargizione o il servizio vengono fatti.

I Soci Sostenitori che hanno accettato la nomina, possono partecipare senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea, a meno che non siano già Soci Ordinari o Onorari.

Ai Soci Sostenitori non è richiesto il versamento di alcuna quota sociale.

Dell'Amministrazione

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo della Società ed è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota Sociale e dai Soci Onorari. Secondo le norme previste dallo Statuto, può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria nella quale vengono eletti i componenti delle cariche sociali, può venire indicata per praticità come Assemblea Elettiva, ma resta a tutti gli effetti ordinaria e come tale è convocata e investita dei poteri previsti dallo Statuto per tale assemblea.

L'Assemblea viene convocata e si riunisce secondo le modalità richieste e riportate dallo Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea viene scelto dai componenti dell'Assemblea stessa mediante votazione palese per alzata di mano.

In caso il Segretario della Società non fosse presente e a cui, come da Statuto spetta il compito di fare il segretario dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea richiede di scegliere tra i presenti un segretario della riunione mediante votazione palese per alzata di mano.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci Sostenitori senza diritto di voto, a meno che non siano contemporaneamente anche Soci Ordinari o Onorari che abbiano acquisito l'attributo di sostenitore, come previsto dallo Statuto, in virtù di contributi di servizi o elargizioni atte all'accrescimento del patrimonio sociale.

I nuovi Soci per i quali il C.d.A. ha già deliberato l'ammissione da almeno 60 (sessanta) giorni, ma che ancora la loro iscrizione non è stata ratificata dall'Assemblea, possono partecipare ai lavori, ma non possono votare sino al momento in cui la ratifica della loro iscrizione non viene approvata dagli altri componenti l'Assemblea stessa. A tale scopo l'O.d.G. dell'Assemblea deve prevedere la ratifica dei nuovi Soci al primo punto in cui sia richiesta una votazione.

Gli aspiranti Soci, in attesa della delibera di ammissione da parte del C.d.A., non essendo ancora Soci effettivi, non possono prendere parte ai lavori dell'Assemblea anche se avessero

già versato la quota sociale. Parimenti non possono prendere parte ai lavori dell'Assemblea anche se avessero già versato la quota sociale i Soci la cui delibera di ammissione è avvenuta da meno di 60 (sessanta) giorni.

Art. 8 - L'Assemblea Elettiva (vedi art.7) provvede all'elezione delle cariche sociali elettive previste dallo Statuto:

- Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), dopo avere stabilito, come previsto dallo Statuto, il numero dei componenti da eleggere che devono essere da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici)

- Il collegio dei Proviviri

- La Commissione Controllo di Bilancio

L'Assemblea Elettiva deve essere preceduta da una Assemblea in cui sia stata eletta la Commissione Elettorale

Inoltre l'Assemblea Elettiva provvede, come da Statuto, alla nomina de:

- L'Organo di Controllo ove è istituito e ne stabilisce il numero dei componenti.

A inizio dei lavori l'Assemblea sceglie, tra i Soci presenti aventi diritto di voto non candidati e non facenti parte di alcun Organo Societario, gli scrutatori, nel numero suggerito dalla Commissione Elettorale, a cui sono affidati i compiti di conteggio dei voti espressi sia per alzata di mano che a scrutinio segreto.

Come da Statuto alle cariche sociali possono essere eletti solo i Soci in regola con il pagamento delle quote e con anzianità di iscrizione di almeno un anno e che non abbiano interessi diretti o indiretti con la SMS, a parte quelli derivanti dall'essere Socio.

Art. 9 - La Commissione Elettorale (C.E.) è eletta dall'Assemblea che stabilisce il numero dei componenti e il numero degli eventuali supplenti scegliendoli tra i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e titolari di diritto elettivo attivo e passivo; viene raccomandata la scelta tra Soci che manifestamente conoscono, a causa della frequentazione della SMS, gli altri Soci. Il Segretario può farne parte, ma se così non fosse deve fornire alla C.E. tutte le informazioni necessarie affinché la stessa possa verificare l'ammissibilità delle candidature, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Alla C.E. sono affidati i seguenti compiti:

- Collaborare con il C.d.A. per la scelta della data dell'Assemblea Elettiva.

- Avvisare con i mezzi ritenuti opportuni i Soci della imminenza delle Elezioni e le modalità e i tempi per esprimere l'eventuale propria candidatura; farà comunque fede e sarà ritenuta sufficiente e regolare l'affissione in bacheca degli avvisi.

- Stabilire le modalità per esprimere la candidatura.

- Verificare l'ammissibilità dei candidati alle cariche elettive come da norme dello Statuto.

- Consegnare al C.d.A. entro 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva, gli elenchi dei candidati e assicurarsi che questi siano portati a conoscenza degli elettori al meno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea stessa. Per essere portati a conoscenza è sufficiente l'affissione in bacheca e la disponibilità della visura degli elenchi a richiesta.

- Proporre al C.d.A. il formato delle schede elettorali, in particolare se sulle stesse debbano comparire già i nomi dei candidati da contrassegnare (metodo preferibile per sveltire le operazioni divoto) o se questi debbano essere indicati dall'elettore.

- Proporre al C.d.A. le modalità delle votazioni, il numero e la dislocazione delle urne.

- Procurare l'elenco dei Soci aventi diritto al voto, individuare tra i propri membri, gli addetti alla verifica dei votanti e le modalità per la registrazione di quanti hanno esercitato il

proprio diritto

- Propone al C.d.A. il numero degli scrutatori da scegliere all'inizio dei lavori dell'Assemblea Elettiva.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) come da Statuto è composto da Soci Ordinari. I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non possono essere eletti Consiglieri, a meno che non siano contemporaneamente anche Soci Ordinari e come tali abbiano versato la relativa quota sociale e siano in possesso dei diritti relativi all'elettorato attivo e passivo.

Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea su consiglio del C.d.A.

La votazione è prevista a scrutinio segreto e ogni Socio presente ha diritto a votare una sola volta. Non sono ammesse deleghe, anche se il votante è titolare di deleghe per altri lavori assembleari.

Nel caso che i candidati siano in numero uguale o inferiore a quelli previsti, l'Assemblea, con voto unanime, può decidere di effettuare l'elezione per acclamazione; l'astensione o l'opposizione anche di un solo Socio costringe al voto segreto.

Le operazioni di voto secondo le modalità proposte dalla C.E. e stabilite dal C.d.A. e illustrate all'Assemblea, iniziano su decisione del Presidente dell'Assemblea e si concludono in base a quanto deciso dalla C.E. e preventivamente comunicato ai soci. Le operazioni di voto si considerano concluse quando l'ultimo dei Soci presenti ha esercitato il proprio diritto di voto entro l'orario prestabilito. Viene dichiarata la conclusione delle votazioni e nessuno, potrà esprimere successivamente il proprio voto.

Art. 10 bis - Il membro del Consiglio, che si troverà assente ingiustificato per più di tre riunioni consecutive del Consiglio medesimo, ai sensi dello Statuto vigente dovrà essere considerato dimissionario; prima di adottare la relativa delibera di presa d'atto, sarà convocato mediante lettera o via mail, per ascoltare e vagliare le motivazioni delle varie assenze.

La decadenza dalla qualifica di Consigliere non intaccherà in alcun modo lo status di socio della S.M.S.

Qualora i membri del Consiglio scendano sotto la soglia di *sette* stabiliti come minimo dallo Statuto Sociale, sarà cura e premura del Consiglio medesimo integrare il suo organico con il primo dei non eletti alle ultime consultazioni sociali e, se ciò non fosse possibile, attenersi alle disposizioni dello Statuto, delle norme vigenti in materia di Società di Mutuo Soccorso e del Codice Civile.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri è composta da 3 (tre) membri e viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, i suoi componenti debbono essere Soci con almeno due anni di anzianità. Le operazioni di voto si svolgeranno come previsto per l'elezione dei Consiglieri, compresa la norma per l'eventuale acclamazione.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le funzioni previste dallo Statuto.

Possono essere candidati i Soci che hanno fatto formale richiesta, nelle modalità previste dalla C.E., o i Soci che dietro invito del C.d.A. o dell'Assemblea stessa accettano pubblicamente la candidatura prima delle operazioni di voto.

Art. 12 - La Commissione Controllo di Bilancio è composta da tre 3 (tre) membri e viene eletta dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Le operazioni di voto si svolgeranno come previsto per l'elezione dei Consiglieri, compresa la norma per l'eventuale acclamazione.

Le attribuzioni e le funzioni della Commissione Controllo di Bilancio sono determinate dallo Statuto, nel quale sono anche riportati i requisiti per poterne fare parte.

La Commissione Controllo di Bilancio può assistere alle riunioni del C.d.A. con diritto di parola, ma senza diritto di voto. A tale scopo deve essere convocata alle riunioni del C.d.A. con le stesse modalità previste per gli altri componenti.

Essere membro della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e qualsiasi altro incarico.

Art. 13 - L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea quando è obbligatorio per legge o anche se ciò è ritenuto comunque necessario con parere del C.d.A. approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea determina se l'Organo debba essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Membri Effettivi e da 2 (due) Membri Supplenti scelti al Registro dei Revisori Contabili. La Commissione Elettorale verificherà prima della nomina da parte dell'Assemblea la idoneità dei requisiti dei candidati.

Le norme riguardanti l'Organo di Controllo, composizione, requisiti dei Membri, attribuzioni e funzioni, sono determinate dallo Statuto.

L'Organo di Controllo deve presenziare sia alle riunioni delle Assemblee dei Soci che a quelle del C.d.A. A tale scopo deve essere convocato a queste riunioni con le stesse modalità previste per gli altri componenti.

Art. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e firma tutti gli atti e i documenti.

Al Presidente spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto.

Durante il proprio mandato deposita la propria firma, unitamente a quella del Cassiere, presso lo o gli Istituti di Credito della SMS. A fine mandato sarà sua cura provvedere alla sostituzione della firma depositata con quella del Presidente subentrante. Se ciò non sarà possibile per qualsivoglia impedimento, tale operazione sarà curata dal Cassiere e/o da quanti hanno l'agibilità al c/c.

Il Presidente è il titolare e responsabile della gestione di eventuali tessere per pagamenti digitali/telematici, tipo bancomat, carte di credito e/o di debito, e apparati per pagamenti e gestione telematica del conto corrente (home banking). Può delegare al Cassiere la gestione di questi strumenti, purchè sia predisposto con l'Istituto di Credito un sistema di avviso immediato delle operazioni svolte.

Gli atti interni della Società dovranno essere controfirmati dal Segretario.

Il Presidente convoca il Consiglio secondo quanto disposto dallo Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 15 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito, sussidiariamente, dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, essi saranno sostituiti, come previsto dallo Statuto, dal Consigliere più anziano di iscrizione, sussidiariamente di età, disponibile.

Art. 16 - Il Segretario viene nominato dal C.d.A. alla sua prima riunione dopo le elezioni, scegliendolo preferibilmente tra i consiglieri; se nessun consigliere si rendesse disponibile per tale incarico, potrà essere scelto anche esterno al C.d.A., ma deve essere obbligatoriamente un Socio con almeno due anni di anzianità. In tale caso non avrà diritto di né di voto e né di parola durante le riunioni.

Al Segretario, oltre alle funzioni stabilite dallo Statuto, incombe particolarmente la sorveglianza di tutto ciò che *concerne la gestione amministrativa*; in concerto con il Collettore (Cassiere - v. art. 32/b dello Statuto) deve tenere il libro dei Soci e segnalare al C.d.A. quei soci che fossero prossimi a perdere i diritti sociali a causa della loro morosità di

pagamento delle quote sociali.

Deve stendere i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e *dell'Assemblea dei Soci*.

Al Segretario è demandato il compito di collaborare con la Commissione Elettorale, della quale potrebbe farne parte, per la verifica della eleggibilità dei candidati, in particolare fornendo le necessarie informazioni circa l'anzianità di iscrizione, la non morosità del pagamento delle quote sociali, l'assenza di contrasti con la SMS che possano essere in conflitto con le cariche a cui concorrono.

Al Segretario sarà devoluto il disimpegno di tutte quelle attribuzioni che potranno emergere dal successivo sviluppo del programma amministrativo economico e sociale.

Art. 17 - Al Cassiere compete la contabilità generale delle *attività della SMS*, in modo da fornire al Consiglio l'andamento economico-finanziario.

Art. 18 - Il Cassiere viene nominato dal C.d.A. alla sua prima riunione dopo le elezioni, obbligatoriamente tra i consiglieri.

Il Cassiere è responsabile delle somme e dei valori che gli vengono affidati per conto della Società.

Tutti i proventi delle varie attività sociali dovranno essere versati dal Cassiere sul conto corrente presso l'Istituto di credito prescelto dal Consiglio. Il Cassiere può effettuare pagamenti, nell'ambito del potere di autonomia di spesa stabilito dal C.d.A., tramite mezzi tracciabili, quali tessere per pagamenti digitali/telematici, bancomat, carte di credito e/o di debito, e apparati per pagamenti e gestione telematica del conto corrente (home banking) per l'uso dei quali deve essere delegato dal Presidente e per i quali sia previsto l'avviso immediato da parte dell'Istituto di Credito, al Presidente; oppure può effettuare i pagamenti tramite assegno firmato congiuntamente dal Presidente.

I pagamenti in contanti, attingendo al fondo di cassa, sono consentiti per modiche cifre (il massimale verrà deciso dal CDA in carica) solo contro fattura o documento che consenta la verifica o la tracciabilità del movimento di cassa.

Durante il proprio mandato deposita la propria firma, unitamente a quella del Presidente, presso lo o gli Istituti di Credito della SMS. A fine mandato sarà sua cura provvedere alla sostituzione della firma depositata con quella del Cassiere subentrante. Se ciò non sarà possibile per qualsivoglia impedimento, tale operazione sarà curata dal Presidente e/o da quanti hanno l'agibilità al c/c.

Art. 19 - Il Contabile viene nominato dal C.d.A. possibilmente alla sua prima riunione dopo le elezioni. In caso non fosse possibile individuare una persona dotata delle qualità richieste, la nomina potrà avvenire anche in una riunione del C.d.A. successiva alla prima, comunque deve essere nominato entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle elezioni.

Se tra i Consiglieri e tra i Soci non è possibile trovare una figura con la professionalità necessaria a ricoprire questa funzione, a Contabile può essere nominato un professionista o persona con comprovata capacità scelto anche tra i non Soci; in questo caso non avrà diritto di voto alle riunioni del C.d.A. alle quali deve essere convocato e partecipare.

Il Contabile, come stabilito dallo Statuto, si occupa della gestione della parte contabile del patrimonio della Società, unitamente al Presidente e al Cassiere, con i quali collabora.

Effettua le verifiche dei conti, controlla gli estratti conto e tutti i documenti di spesa; si occupa del versamento di tributi, tasse e oneri vari alla P.A. Se non è in possesso della delega del Presidente per operare con i mezzi atti ai pagamenti, deve accertarsi che gli stessi vengano effettuati, da chi ne ha il potere, nei tempi e nei modi adeguati, affinché la Società non possa subire penalità economiche.

Art. 20 - Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, quale Organo di Controllo previsto dallo Statuto, *controlla periodicamente, anche procedendo di propria iniziativa in qualunque momento ad ispezioni e controlli*, lo stato della Cassa e lo presenta al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, all'Assemblea.

Art. 21 - Il Vice Presidente e/o un Consigliere su delega del Presidente, potranno curare e controllare particolarmente le *varie attività*, proponendo, di concerto con il Cassiere, gli eventuali acquisti da effettuare e gli eventuali correttivi da adottare.

Art. 22 - Il Bibliotecario, nominato dal Consiglio, è responsabile di tutto quanto attiene al funzionamento della biblioteca.

Può, a suo giudizio, scegliersi dei collaboratori e segnalarli al C.d.A. che provvederà alla loro approvazione.

In accordo con il Presidente stabilisce l'orario per il prelievo dei libri e per la consultazione di testi (enciclopedie o altri) e terrà un elenco dei testi riservati alla sola consultazione, nonché un registro dei prestiti di quelli che potranno essere asportati.

Il bibliotecario propone al consiglio l'acquisto e l'accettazione di donazioni di libri.

Il Bibliotecario è altresì responsabile della tenuta dell'Archivio dei Documenti Societari. La consultazione dell'Archivio, per il fatto che contiene dati sensibili, è permessa solo al C.d.A. Eventuali studiosi, previa autorizzazione del C.d.A., potranno consultare e utilizzare i dati nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati sensibili.

Art. 23 - A norma dell'articolo 15 dello Statuto, il Consiglio ha i più ampi poteri per gestire la Società, il suo patrimonio e le varie attività.

In particolare il Consiglio dopo aver valutato e verificato caso per caso l'effettivo stato di necessità e le cause che lo hanno determinato:

- a) eroga agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- b) eroga contributi economici e servizi di assistenza ai Soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita, di fondi reddituali personali e familiari;
- c) eroga sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
- d) eroga sussidi per i Soci studenti o familiari dei Soci studenti;
- e) eroga sussidi per l'accesso ad opportunità educative e di crescita culturale.

Il C.d.A. potrà decidere di nominare un Gestore (un socio o soggetti terzi) e/o altre figure eventualmente necessarie, affidando ad essi la gestione delle attività di bar/ristorante e/o attività ludiche-sportive tramite stipula di idonei contratti nelle forme meglio viste in relazione alla convenienza economica e, comunque, consentite dal Codice Civile e dalle leggi in vigore; i contratti potranno avere la durata massima di 6 anni e potranno, comunque, essere sempre rinnovati;

Dei locali sociali

Art. 24 - I locali sociali sono destinati all'attività sociale a norma del primo e secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto Sociale.

Possono essere liberamente frequentati dai Soci, a meno di quelli riservati alle attività delle cariche sociali, nel rispetto della destinazione a cui i locali sono stati destinati.

Durante la frequentazione ogni Socio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri frequentatori, siano o non siano Soci, a non arrecare disturbo e a non provocare

danni. Per garantire al massimo la civile convivenza, ogni Socio è tenuto a segnalare comportamenti non adeguati. L'apertura e la chiusura dei locali è affidata al gestore e ai membri del CDA che in caso di necessità potranno concedere delega scritta e controfirmata a un socio.

Art. 25 - I locali sociali possono essere concessi, in linea di massima su richiesta di: Partiti, Organizzazioni Sindacali, Enti e Associazioni culturali - di volontariato - ricreative - sportive, Cooperative, Amministrazioni di Enti locali, per: conferenze, dibattiti, proiezioni, illustrazioni di leggi, disegni di legge, regolamenti e atti amministrativi, iniziative culturali – ricreative - sportive. *Sono esclusi dalla concessione dei locali i Partiti, le Organizzazioni, gli Enti di ispirazione Fascista, Nazista o Monarchica, che perseguono ed attuano politiche razziste, xenofobe, sessuofobe o eversive in qualsiasi forma non conformi, anche solo in parte, alla Costituzione italiana e allo Statuto.*

Gruppi di soci possono chiedere l'uso dei locali Sociali nell'ambito di quanto stabilito ed escluso nel primo e secondo comma del presente articolo.

Quando si tratta di manifestazioni di carattere pubblico, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di vagliare l'opportunità o meno della concessione.

Il CDA si riserva la facoltà di chiedere un contributo per le spese sostenute.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sospendere ogni attività che si svolga nei locali sociali per tutta la durata delle Assemblee dei soci, in quanto l'Assemblea è la massima espressione della volontà dei soci di deliberare sulla vita sociale e il dovere primario di ogni socio è di parteciparvi attivamente.

Durante le altre manifestazioni che impegnano una parte dei locali, sia interni sia esterni, i soci che non intendono parteciparvi sono invitati, da parte del Consiglio di Amministrazione, a sospendere tutto quello che può disturbare le manifestazioni.

Durante le conferenze, tavole rotonde, dibattiti, eccetera, i partecipanti ad esse sono doverosamente tenuti al massimo rispetto di tutte le idee ed opinioni, gli eventuali dibattiti non dovranno superare, in nessun caso, i limiti imposti dal costume democratico e del vivere civile che hanno sempre caratterizzato le Società di Mutuo Soccorso.

Si dovrà sempre osservare il rispetto dello Statuto e non saranno tollerati gli eccessi verbali.

Delle Manifestazioni ricorrenti

Art. 27 - Ogni anno potrà essere celebrata la Giornata del Socio per onorare i Soci anziani e promuovere l'incontro tra essi e i soci giovani.

Nella stessa giornata una delegazione di Soci *potrà recarsi* presso le case di cura o di riposo a visitare i soci in esse ricoverati, portando doni la cui entità sarà stabilita, compatibilmente con la situazione finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Delle sezioni e dei gruppi culturali, sportivi, ricreativi

Art. 28 - La SMS promuove ed incoraggia nel suo ambito la costituzione di Gruppi e Sezioni con fini culturali – sportivi – ricreativi in armonia con lo Statuto Sociale e le seguenti norme:

- a) Le attività culturali, sportive, ricreative devono sviluppare la vita sociale con opportune iniziative ed alle quali tutti i soci possano partecipare, direttamente o, in particolare per quelle sportive, come spettatori.
- b) I Gruppi e le Sezioni culturali-sportive-ricreative avranno nella vita sociale una propria autonomia coerente con lo Statuto e le norme del presente regolamento. I

Dirigenti delle Sezioni e dei Gruppi devono essere iscritti nei libri dei Soci per godere del diritto di partecipare alle Assemblee Sociali e, in certi casi se espressamente invitati, alle sedute del Consiglio di Amministrazione per essere consultati dallo stesso o per fare proposte interessanti il Gruppo *o la Sezione*.

- c) I Gruppi e le Sezioni si scelgono i propri dirigenti, comunicando i nominativi al Consiglio di Amministrazione a scelta avvenuta. Il Consiglio di Amministrazione *può* pure prendere visione dei regolamenti interni dei vari gruppi per accertare la loro legittimità in rapporto allo Statuto e al presente Regolamento.
- d) I Dirigenti delle Sezioni o dei Gruppi sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando all'ordine del Giorno vi sono questioni che interessano direttamente i Gruppi o le Sezioni. A loro volta i Dirigenti delle Sezioni o dei Gruppi possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per esporre proposte e programmi.
- e) Gli impianti e gli attrezzi per le attività culturali- sportive -ricreative sono affidate per il loro utilizzo ai Gruppi o alle Sezioni che ne dovranno curare la conservazione e la manutenzione.
- f) *Il Consiglio di Amministrazione può concedere la Sede ad Associazioni Enti del terzo settore che siano iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), a condizione che i loro Dirigenti siano Soci della SMS*